

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGGI, TOZZI CONDIVI, LUCIFREDI, CALVETTI, BOFFARDI INES, CATTANEO PETRINI GIANNINA, COCCO MARIA, ANSELMI TINA, MARTINI MARIA ELETTA, ALESSI, ALLOCCA, AMADEO, AMODIO, ANDREONI, ARMANI, AZZARO, BARBERI, BARTOLE, BERNARDI, BERTÈ, BERTUCCI, BIMA, BOLDRIN, BORRA, CANESTRARI, CARENINI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, de' COCCI, DEL DUCA, DALL'ARMELLINA, DE MARIA, de STASIO, ELKAN, FANELLI, FELICI, FODERARO, FRACASSI, GIRARDIN, GIRAUDI, HELFER, ISGRO', LAFORGIA, LA LOGGIA, LOBIANCO, LONGONI, LOSPINOSO SEVERINI, LUCCHESI, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MAROTTA, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, MONTI, PANDOLFI, PATRINI, PERDONÀ, PICCINELLI, PISICCHIO, PREARO, REALE GIUSEPPE, REVELLI, RICCIO, ROMANATO, PIZZALIS, SALOMONE, SANGALLI, SARTI, SARTOR, SCARASCIA MUGNOZZA, SCHIAVON, SGARLATA, SIMONACCI, SORGI, SPADOLA, TAMBRONI, TERRANOVA, TRAVERSA, TURNATURI, VEDOVATO, VERGA, VILLA

Presentata il 28 febbraio 1972

Provvedimenti a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori dipendenti ed autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che con fiducia presentiamo alla vostra approvazione comporta — vogliamo dire subito — oneri percentuali praticamente insignificanti per i bilanci degli enti previdenziali e della Cassa nazionale degli assegni familiari che dovranno provvedervi, mentre evidentemente decisivi, e vorremmo dire incalcolabili, sono — a favore delle vedove dei lavoratori e degli orfani — i benefici morali e

sociali del provvedimento, di possibile ed immediata attuazione.

Il meccanismo previsto per l'erogazione dei benefici della presente legge non comporta alcuna nuova struttura o ufficio, ed in pratica nessuna nuova spesa.

Quale illustrazione della nuova proposta vogliamo soltanto rapidamente ricordare quello che avviene oggi nelle famiglie dei lavoratori italiani in caso di morte in giovane

età (e comunque prima del raggiungimento del pieno diritto alla pensione) del capofamiglia.

Le drammatiche carenze non sono molto diverse nel caso che si tratti di lavoratori ai quali provvede la previdenza sociale o di lavoratori alle dirette dipendenze dello Stato.

* * *

Per offrire alla vostra meditazione una documentazione di estrema evidenza, presentiamo i seguenti dati, relativi ad una casistica media:

1) Nel caso di morte di un padre di famiglia lavoratore di 33 anni, con dodici anni di versamenti e 100.000 lire di paga media mensile, spetta alla vedova il 60 per cento della pensione base (che in questo caso è di 22.200 lire); per ogni figlio vi è un assegno pari al 20 per cento della pensione base ed è noto che nessun aumento si ha quando i figli sono più di due.

Cioè complessivamente alla vedova spetta una pensione di 13.320 lire mensili, mentre, se vi sono più figli, la pensione raggiunge un massimo complessivo di lire 17.760.

2) Nel caso di morte di un lavoratore sempre della stessa età e con lo stesso reddito di lavoro mensile, ma con quindici anni di versamenti, la pensione sulla base della quale si calcola la quota per la vedova ed i figli è di lire 27.750. Questo comporta una pensione effettiva per la vedova di lire 16.650, mentre nel caso di due o più figli il beneficio totale raggiunge le lire 22.200.

3) Nel caso poi che gli anni di versamento siano soltanto otto, le quote di cui sopra precipitano alla metà!

Dal 1° gennaio 1972 ha avuto attuazione un provvedimento per il quale i minimi garantiti di pensione diretta, aumentati del 4,7 per cento, sono ora intorno alle 26.000 lire.

Questo significa che, spettando alla moglie il 60 per cento della pensione base, nel caso di erogazione massima con moglie e due figli, il reddito complessivo della famiglia senza capofamiglia è ora di lire 26.000 mensili.

Nel caso di pensioni a carico diretto dello Stato, è noto che normalmente il diritto alla pensione si matura dopo diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio, e che — al minimo — la pensione corrisponde al 44 per cento dello stipendio, mentre la pensione di reversibilità è pari al 50 per cento della

pensione diretta: è pari cioè al 22 per cento dello stipendio.

Con un figlio la pensione di reversibilità è del 30 per cento dello stipendio, con due figli arriva al 32,5 per cento, con tre figli al 35 per cento, con quattro o più figli al 37,5 per cento.

Lo Stato per i suoi dipendenti aumenta un poco la pensione fino a quattro figli, mentre lo Stato stesso, per i suoi cittadini assistiti dalla previdenza sociale, si preoccupa e provvede soltanto per i primi due figli...

A parte questa grave non accettabile differenza (alla quale si provvede con la nostra proposta di legge), è evidente che anche nel caso delle vedove e degli orfani dei dipendenti dello Stato siamo di fronte a situazioni estremamente pesanti, in quanto è noto che lo stipendio base, per la grandissima maggioranza dei dipendenti statali, può essere valutato su una media di 110-130.000 lire mensili.

Ad una vedova con tre figli a carico va complessivamente il 35 per cento di questo stipendio: cioè siamo sulle 42.000 lire mensili. Questa cifra è notevolmente superiore a quella delle pensioni della previdenza sociale, ma — trattandosi in questi casi, in genere, di famiglie che risiedono nelle grandi città — questa cifra è sempre assolutamente insufficiente alla stessa non indecorosa sopravvivenza.

Anche se la vedova e gli orfani vivono in una casa economica di un istituto pubblico, la spesa di affitto supera quasi sempre le 20.000 lire mensili.

Queste cifre (di pensione per le vedove e di integrazione per gli orfani) assolutamente troppo basse, acquistano un loro più preciso significato se si confronta la condizione del nucleo familiare, vivente il padre di famiglia e subito dopo la morte dello stesso capofamiglia.

Nella ipotesi fatta sopra (di un impiegato statale morto in giovane età con moglie e due figli) il nucleo familiare, sempre sulla base di uno stipendio medio di 120.000 lire mensili — vivente il capo-famiglia — ha un reddito di 150-170.000 lire al mese, cioè in media 40.000 lire per ogni membro della famiglia, e dovendo far fronte alla spesa fissa di almeno 20.000 lire per casa.

La morte del capo-famiglia non elimina la spesa di 20.000 lire per la casa, mentre l'introito mensile familiare precipita da 160.000 a 40.000 lire circa: cioè si precipita da 40.000 lire di reddito mensile per perso-

na a 13.000 lire e (pagata la pigione) a 7.000 lire al mese per persona.

Crediamo che di fronte a queste cifre ed alla realtà familiare e umana da esse documentata, non ci sia bisogno di altri commenti e di altre illustrazioni perché la società italiana, e per essa il suo Parlamento, provvedano con urgenza, e senza incertezze di natura finanziaria, a rimediare in qualche modo alla situazione con il provvedimento che noi proponiamo.

(Converrà citare un episodio occorso ad un nostro collega. Una mattina gli si presenta una vedova con cinque figli dai dodici ai due anni. Questa la storia della vedova. Marito carpentiere, che per un paio di anni — tra il 1960 e il 1962 — era arrivato a guadagnare anche 250.000 lire al mese. Con i risparmi di quel periodo era stato preso a riscatto un appartamento di tre stanze, con quota mensile di riscatto di lire 35.000. Una mattina il marito trentacinquenne esce come al solito in motocicletta: la moglie lo rivede alla camera mortuaria del Policlinico. Dopo cinque mesi arriva una pensione che ammonta, con gli assegni per i figli, a 29.000 lire. La povera vedova chiede aiuto, ma non sa neanche quale aiuto possa avere. Non vorrebbe lasciare la casa a riscatto, alla quale è evidentemente legata gran parte della sua vita. E non può neanche pensare di trovare un lavoro, perché non saprebbe a chi affidare i cinque figli. Il nostro collega riesce ad ottenere un sussidio, offre direttamente qualcosa, affida la donna per qualche tempo ad una conferenza femminile di San Vincenzo. Il caso è veramente grave e le partecipanti alla conferenza sottoscrivono perso-

nalmente, per quattro mesi, alcune decine di migliaia di lire al mese. Si avvia la pratica per il ricovero, lontani dalla madre, di due figli. Sopravviene la campagna elettorale del 1963. Il nostro collega dimentica il caso. Ricorda la povera donna in un colloquio con alcuni amici tra i quali un prete. Questi conferma il dubbio del nostro collega: la donna ha rotto i rapporti con le persone che l'assistevano, perché, con tutta probabilità, ha assunto se stessa nell'unico lavoro che una donna — in quelle condizioni — può sostenere: un lavoro che si può fare dalle 10 di sera a mezzanotte, quando i bambini dormono... Il nostro collega ricorda due precetti del catechismo studiato da bambino: quello che dice di « visitare le vedove e gli orfani » e quello che parla di peccati (in questo caso di omissione) che « gridano vendetta al cospetto di Dio ». Il prete dice che in confessione gli sono già capitati più casi come quello della povera vedova).

Il provvedimento, come abbiamo detto all'inizio, non comporta oneri percentuali sensibili per gli enti che dovranno provvedere alle relative erogazioni. (È bene forse ricordare che ogni anno in Italia muoiono circa 270.000 maschi, e che di questi soltanto 15.000 circa sono di età compresa fra i 25 e i 45 anni. Si può così valutare che le vedove interessate al provvedimento non superano le 200.000, mentre i minori non sono più di 400-500.000, su 17 milioni circa di minori, pari a cioè appena al 2-3 per cento dei minori). Naturalmente, sempre escludendo ogni facile demagogia, questa proposta di legge rimane aperta ad ogni miglioramento ed integrazione, che i colleghi vorranno suggerire e decidere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni di reversibilità in favore delle vedove e degli orfani, da qualsiasi ente gestite sono in ogni caso riconosciute in misura non inferiore a quella spettante nel caso che il capo-famiglia assicurato abbia conseguito il pieno diritto alla pensione.

Dal giorno della morte del capo-famiglia, per la vedova e per gli orfani la misura degli assegni familiari o delle aggiunte di famiglia, da qualsiasi ente gestiti, è fissata in lire 15 mila mensili per ciascun figlio e in lire 20.000 per la vedova, nel caso che, questa non svolga lavoro retribuito extradomestico.

ART. 2.

Agli oneri per le pensioni di reversibilità, di cui al primo comma del precedente articolo, provvedono gli enti assicurativi del capo-famiglia defunto, mentre per gli assegni familiari provvede, per tutti i casi, la Cassa nazionale degli assegni familiari.